

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 16 novembre 2017, n. 14

Riforma del welfare anziani: modificazioni della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6, e della legge provinciale 24 luglio 2012, n. 15, relative agli anziani e ai non autosufficienti, della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 e della legge provinciale sulla tutela della salute 2010.

(GU n.20 del 26-5-2018)

(Pubblicata nel Supplemento n. 6 al Bollettino Ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 47/I-II del 21 novembre 2017)
(Omissis)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Inserimento dell'art. 3-bis nella legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità')

1. Dopo l'art. 3, nel capo II, sezione I, della legge provinciale n. 6 del 1998 e' inserito il seguente:

«Art. 3-bis (Trasferimento di compiti e attivita' in materia socio-sanitaria con riferimento all'area anziani). - 1. Ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di Governo dell'autonomia del Trentino), i comuni esercitano obbligatoriamente in forma associata attraverso le comunita' i compiti e le attivita' in materia socio-sanitaria con riferimento all'area anziani, ad essi attribuiti con decreto del Presidente della Provincia previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali e sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, con le modalita' previste dall'art. 8, comma 13, della legge provinciale n. 3 del 2006. Nell'attribuzione di questi compiti e attivita' si tiene conto degli aspetti di carattere sanitario e socio-sanitario di valenza provinciale attinenti all'assistenza in forma residenziale. I compiti e le attivita' assegnati sono esercitati dalle comunita' in forma integrata con l'offerta socio-assistenziale.

2. Nell'ambito delle funzioni d'indirizzo e di coordinamento esercitate dalla Provincia secondo quanto previsto dalla legge provinciale n. 3 del 2006 sono definiti anche gli obiettivi generali in materia di politiche per gli anziani.».

Art. 2

Modificazione dell'art. 4 della legge provinciale
n. 6 del 1998

1. Nel comma 1 dell'art. 4 della legge provinciale n. 6 del 1998 le parole: «ai sensi della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in Provincia di Trento), come da ultimo modificata dall'art. 18 della legge provinciale 7

agosto 1995, n. 8, e delle leggi vigenti in materia sanitaria» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi delle disposizioni vigenti in materia sociale e sanitaria e degli obiettivi stabiliti dal piano provinciale per la salute».

Art. 3

Inserimento dell'art. 4-bis nella legge provinciale
n. 6 del 1998

1. Dopo l'art. 4 della legge provinciale n. 6 del 1998 e' inserito il seguente:

«Art. 4-bis (Spazio argento). - 1. Ogni comunita' istituisce un presidio interistituzionale, denominato «Spazio argento», avente la funzione di agente per la costruzione della rete territoriale costituita dai soggetti che, a vario titolo, assicurano il sistema di interventi socio-sanitari e socio-assistenziali a favore degli anziani e delle loro famiglie, con l'obiettivo di favorirne la qualita' di vita, anche in un'ottica di prevenzione e promozione dell'invecchiamento attivo, in coerenza con gli atti di programmazione della Provincia.

2. Il presidio interistituzionale previsto dal comma 1 e' disciplinato con riferimento ai moduli organizzativi integrati previsti dall'art. 21, comma 2, della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010).

3. Le comunita' sul cui territorio insiste una sola azienda pubblica di servizi alla persona possono delegare a tale azienda le funzioni connesse a Spazio argento secondo le modalita' e i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

4. Spazio argento garantisce la presa in carico dell'anziano fragile e della sua famiglia ed elabora il progetto individualizzato d'intervento, in condivisione con la famiglia e valorizzando le risorse pubbliche e private. In presenza di un elevato bisogno socio-sanitario, nell'elaborazione del progetto individualizzato di intervento, Spazio argento tiene conto delle valutazioni delle unita' valutative multidisciplinari cui compete la valutazione dell'inserimento in residenza sanitaria assistenziale.

5. La Provincia, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, individua le linee d'indirizzo per la costituzione del modulo organizzativo Spazio argento e le modalita' per la messa a disposizione del personale alle dipendenze dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari. Per le finalita' di quest'articolo la Provincia promuove inoltre la messa a disposizione di personale delle aziende pubbliche di servizi alla persona. La Provincia individua le forme di collaborazione con Spazio argento degli enti del terzo settore che operano negli ambiti socio-assistenziale e socio-sanitario e che hanno conseguito l'accreditamento ai sensi della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007), o della legge provinciale sulla tutela della salute 2010. Per quanto non diversamente previsto da quest'articolo si applica l'art. 21, comma 2, della legge provinciale sulla tutela della salute 2010.

6. Spazio argento assume le funzioni che il piano provinciale per le demenze assegna al punto unico di accesso.».

Art. 4

Integrazioni dell'art. 6 della legge provinciale
n. 6 del 1998

1. All'inizio del comma 2 dell'art. 6 della legge provinciale n. 6 del 1998 sono inserite le parole : «Fatta eccezione per quanto previsto dal comma 2-bis,».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 6 della legge provinciale n. 6 del 1998 e' inserito il seguente:

«2-bis. I compiti e le attivita' attribuiti ai sensi dell'art. 3-bis sono finanziati dal fondo provinciale per l'assistenza integrata istituito dall'art. 18 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010. Le corrispondenti risorse sono assegnate dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari alle comunita' nel rispetto delle direttive previste dall'art. 15 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010.».

Art. 5

Sostituzione dell'art. 23-ter della legge provinciale n. 6 del 1998

1. L'art. 23-ter della legge provinciale n. 6 del 1998 e' sostituito dal seguente:

«Art. 23-ter (Promozione di servizi a dimensione sovracomunitaria e di forme collaborative fra aziende pubbliche di servizi alla persona). - 1. La Giunta provinciale promuove e favorisce forme di collaborazione fra le aziende pubbliche di servizi alla persona per accrescere l'efficienza della rete territoriale di servizi per gli anziani, in coerenza con gli articoli 10 e 13, comma 3, della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 (Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona).

2. La Giunta provinciale promuove e favorisce le comunita' che si associano per la gestione condivisa di Spazio argento. A tal fine la Giunta provinciale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, determina i criteri per l'assegnazione degli incentivi, relativi, in particolare:

a) alle caratteristiche dimensionali minime per le gestioni associate;

b) al bacino potenziale di utenza costituito dalla popolazione di eta' superiore a sessantacinque anni residente in ciascuna comunita'.».

Art. 6

Integrazione dell'art. 11 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007)

1. Dopo la lettera e) del comma 4 dell'art. 11 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 e' inserita la seguente:

«e-bis) un rappresentante dell'ente associativo delle aziende pubbliche di servizi alla persona maggiormente rappresentativo a livello provinciale;».

Art. 7

Integrazione dell'art. 12 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007

1. Dopo il comma 3 dell'art. 12 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 e' inserito il seguente:

«3-bis. Il piano individua inoltre gli interventi dell'area anziani previsti dall'art. 4-bis della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilita'), in coerenza con quanto stabilito dal piano provinciale per la salute, dal piano provinciale per le demenze, dalla programmazione sociale, dal programma sanitario e socio-sanitario provinciale e dagli atti previsti dall'art. 11 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010.».

Art. 8
Modificazioni dell'art. 13 della legge provinciale
sulle politiche sociali 2007

1. Nella lettera a) del comma 2 dell'art. 13 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 dopo le parole: «politiche sociali» sono inserite le seguenti: «e socio-sanitarie riferite all'area anziani».

2. Nel comma 4 dell'art. 13 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: «del distretto sanitario» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ambito sanitario territoriale».

3. Dopo il comma 4 dell'art. 13 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 e' inserito il seguente:

«4-bis. Per la formulazione della proposta di piano relativa ai contenuti previsti dall'art. 12, comma 3-bis, e di ulteriori proposte sulle politiche e sugli interventi a favore delle persone anziane, il tavolo territoriale e' integrato da una sezione costituita da rappresentanti delle aziende pubbliche di servizi alla persona presenti sul territorio e del terzo settore interessato e da componenti che si occupano delle tematiche legate agli anziani. Tale sezione indirizza e promuove l'attivita' di Spazio argento, istituito ai sensi dell'art. 4-bis della legge provinciale n. 6 del 1998.».

Art. 9
Modificazioni dell'art. 22 della legge provinciale
sulle politiche sociali 2007

1. Il comma 1 dell'art. 22 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 e' sostituito dal seguente:

«1. Gli interventi socio-assistenziali previsti da questa legge sono erogati con le modalita' previste da quest'articolo. Fermo restando quanto stabilito dalle norme di settore per l'erogazione dei servizi socio-sanitari, gli interventi diversi da quelli socio-assistenziali, se non erogati direttamente dagli enti locali e dalla Provincia, sono affidati secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di contratti.».

2. Il comma 2 dell'art. 22 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 e' sostituito dal seguente:

«2. Per i fini di quest'articolo s'intendono per interventi socio-assistenziali quelli che comportano l'instaurazione e la gestione di rapporti complessi e differenziati con le persone in ragione dei loro peculiari bisogni e condizioni di vita.».

Art. 10
Modificazione dell'art. 31 della legge provinciale
sulle politiche sociali 2007

1. Nel comma 1 dell'art. 31 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: «e sono tesi al miglioramento continuo della risposta al bisogno» sono sostituite dalle seguenti: «, sono tesi al miglioramento continuo della risposta al bisogno e sono volti alla promozione di un contesto sociale inclusivo e favorevole, per aumentare il benessere e l'autonomia personale e per rafforzare la coesione sociale e agevolare lo sviluppo del territorio».

Art. 11
Integrazione dell'art. 45 della legge provinciale
sulle politiche sociali 2007

1. All'inizio del comma 1 dell'art. 45 della legge provinciale

sulle politiche sociali 2007 sono inserite le parole: «Fermo restando quanto previsto dall'art. 4-bis della legge provinciale n. 6 del 1998,».

Art. 12

Integrazione dell'art. 6 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)

1. Nel comma 2 dell'art. 6 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 dopo le parole: «sull'attuazione del programma sanitario e socio-sanitario provinciale» sono inserite le seguenti: «anche con uno specifico riferimento all'area anziani e in coerenza con il piano provinciale per le demenze».

Art. 13

Integrazione dell'art. 11 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010

1. Dopo il comma 1 dell'art. 11 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 e' inserito il seguente:

«1-bis. Le comunita' esercitano i compiti e le attivita' in materia socio-sanitaria assegnati ai sensi dell'art. 3-bis della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilita'), nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3-bis, comma 2, e delle linee di indirizzo approvate ai sensi dell'art. 4-bis, comma 5, della medesima legge provinciale e delle direttive previste dall'art. 15 della presente legge.».

Art. 14

Integrazione dell'art. 13 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010

1. Nel comma 3 dell'art. 13 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 dopo le parole: «alle organizzazioni provinciali rappresentative dei soggetti gestori di servizi sanitari, socio-sanitari e sociali» sono inserite le seguenti: «e, per una valutazione connessa ai compiti e alle attivita' attribuiti ai sensi dell'art. 3-bis della legge provinciale n. 6 del 1998, alle comunita'».

Art. 15

Modificazione dell'art. 15 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010

1. Il comma 2 dell'art. 15 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 e' sostituito dal seguente:

«2. A tal fine la Giunta provinciale, sentite le comunita', emana direttive per determinare il fabbisogno e la tipologia di posti letto da riservare ai cittadini residenti presso le singole strutture accreditate, le relative tariffe e le modalita' di finanziamento. Le singole strutture accreditate, sulla base delle direttive provinciali, stipulano accordi contrattuali con la comunita' di appartenenza e con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari per gli aspetti relativi alla fornitura diretta di beni e prestazioni sanitarie. Le direttive, in ogni caso, tengono conto dell'autonomia del sistema delle aziende pubbliche di servizi alla persona.».

Art. 16

Modificazioni dell'art. 21 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010

1. Il comma 2 dell'art. 21 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 e' sostituito dal seguente:

«2. La Giunta provinciale adotta sul territorio provinciale moduli

organizzativi integrati coi servizi sociali, diretti all'orientamento e alla presa in carico del cittadino. I moduli organizzativi integrati assicurano all'utente e alla sua famiglia il principio della liberta' di scelta in ordine all'individuazione dell'ente erogatore dei servizi, fatta salva la coerenza con le scelte terapeutiche e assistenziali nonche' la compatibilita' con le esigenze organizzative delle strutture coinvolte. All'adozione dei moduli organizzativi integrati si provvede, anche con contenuti operativi e livelli d'integrazione implementati progressivamente, con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente commissione permanente del Consiglio provinciale. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuati, inoltre, distinti percorsi terapeutici e di sostegno volti al soddisfacimento del bisogno socio-sanitario secondo i necessari livelli di integrazione. In presenza di un elevato livello d'integrazione sanitaria l'accesso ai servizi avviene a mezzo di unita' valutative multidisciplinari, che accertano lo stato di bisogno nelle predette aree e definiscono il progetto individualizzato d'intervento, fatto salvo quanto previsto per l'area anziani dall'art. 4-bis della legge provinciale n. 6 del 1998. Le unita' valutative multidisciplinari operano in stretto raccordo con il modulo organizzativo integrato.».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 21 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 e' inserito il seguente:

· «2-bis. Il modulo organizzativo integrato relativo all'area anziani e' Spazio argento, istituito dalle comunita' secondo quanto previsto dall'art. 4-bis della legge provinciale n. 6 del 1998.».

3. Nel comma 4 dell'art. 21 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 le parole: «all'attivazione dei punti unici di accesso» sono sostituite dalle seguenti: «all'adozione dei moduli organizzativi integrati previsti dai commi 2 e 2-bis».

4. Dopo il comma 6 dell'art. 21 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 e' inserito il seguente:

«6-bis. Per garantire una presa in carico integrata e unitaria della persona anziana, nell'ambito dei sistemi informativi sanitari e sociali e' sviluppata una cartella socio-sanitaria condivisa fra l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, le comunita', le aziende pubbliche di servizi alla persona e le cooperative sociali che gestiscono residenze sanitarie assistenziali e servizi semi-residenziali. Con specifiche direttive la Provincia definisce le modalita' di condivisione della cartella sociosanitaria da parte degli altri enti gestori accreditati. Con regolamento sono individuati i tipi di dati trattati e le operazioni eseguibili, nel rispetto dei principi previsti dall'art. 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).».

Art. 17

Integrazione dell'art. 23 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010

1. Dopo il comma 5 dell'art. 23 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 e' inserito il seguente:

«5-bis. Le comunita' stipulano gli accordi contrattuali relativi alle prestazioni socio-sanitarie erogate dai soggetti accreditati in relazione ai compiti e alle attivita' attribuiti alle comunita' ai sensi dell'art. 3-bis della legge provinciale n. 6 del 1998 nel rispetto del comma 3 del presente articolo e dell'art. 15 della presente legge.».

Art. 18

Modificazione dell'art. 10 della legge provinciale 24 luglio 2012, n. 15 (Tutela delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie e modificazioni delle leggi provinciali 3 agosto 2010, n. 19, e 29

agosto 1983, n. 29, in materia sanitaria)

1. Il comma 3 dell'art. 10 della legge provinciale n. 15 del 2012 e' sostituito dal seguente:

«3. L'assegno di cura e' compatibile con la permanenza presso strutture residenziali ospedaliere, socio-sanitarie o socio-assistenziali nel limite di novanta giorni complessivi nell'anno, trascorsi i quali l'assegno viene sospeso.».

Art. 19 Disposizioni transitorie

1. All'istituzione di Spazio argento ai sensi dell'art. 4-bis della legge provinciale n. 6 del 1998 e degli altri moduli organizzativi integrati previsti dall'art. 21 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 si provvede anche in forma progressiva. Nelle aree del territorio in cui questi moduli non sono ancora stati istituiti continuano a operare i punti unici di accesso previsti dall'art. 21, comma 2, della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 nel testo vigente prima delle modifiche previste dall'art. 16 della presente legge.

2. Il comma 3 dell'art. 10 della legge provinciale n. 15 del 2012, come modificato dall'art. 18 della presente legge, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

3. Le consultazioni previste dall'art. 15, comma 2, della legge provinciale sulla tutela della salute 2010, come modificato dall'art. 15 della presente legge, sono effettuate con riferimento alle direttive per l'anno 2019.

Art. 20 Disposizioni finanziarie

1. Dall'applicazione degli articoli 1 e 4 non derivano maggiori spese rispetto a quelle gia' autorizzate in bilancio nella missione 13 (tutela della salute), programma 01 (servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), titolo 1 (spese correnti).

2. Dall'applicazione dell'art. 3 non derivano maggiori spese rispetto a quelle gia' autorizzate in bilancio nella missione 18 (relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 01 (relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), titolo 1 (spese correnti).

3. Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione degli articoli 5 e 18, stimata nell'importo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede integrando lo stanziamento per i medesimi anni della missione 13 (tutela della salute), programma 01 (servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), titolo 1 (spese correnti). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione, di pari importo e per i medesimi anni, degli accantonamenti sui fondi di riserva previsti dalla missione 20 (fondi e accantonamenti), programma 01 (fondi di riserva), titolo 1 (spesa corrente).

4. Dall'applicazione degli altri articoli di questa legge non derivano spese a carico del bilancio provinciale.

La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 16 novembre 2017

Il Presidente della Provincia: Rossi

(Omissis)

